

Bonus risparmio energetico: attenzione alla causale del bonifico

di [Stefano Setti](#)

Chi non è titolare di reddito di impresa deve effettuare i pagamenti in un modo ben preciso per beneficiare del Bonus risparmio energetico

Mercoledì 3 gennaio 2024

Per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, **al fine di beneficiare del bonus fiscale per il risparmio energetico**, risulta necessario che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario ovvero postale da cui risultino le seguenti informazioni:

- causale del versamento (come ad es. “detrazione IRPEF del 65% ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296”);
- codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Bonus risparmio energetico: come effettuare il bonifico

Al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente che [intende avvalersi della detrazione](#) per il bonus risparmio energetico, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una **ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito** dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’**8%** (prima era dovuta nella misura del 4%).

La base di calcolo su cui operare la ritenuta è **l’importo del bonifico diminuito dell’IVA**.

La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con **modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito)**. Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sull’applicazione della ritenuta.

ATTENZIONE: Tale obbligo non sussiste per i titolari di reddito d’impresa. Per essi rileva, anziché la data di pagamento, il momento di imputazione dei costi.

Casi particolari	
Causale errata all’interno del bonifico	Nel caso in cui l’indicazione, nella causale del bonifico, dei riferimenti normativi della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quella per la riqualificazione energetica degli edifici sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8%, la detrazione può comunque essere riconosciuta. Ciò nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa (si veda da ultimo anche la CM n. 17/2023).
Bonifici incompleti	Eventuali bonifici incompleti non danno diritto alla detrazione. E la sola soluzione, operativa, è quella di dover farsi ridare i soldi dalle imprese per poi riversarli con un bonifico completo.
Minimi/forfettari e ritenuta d’acconto	I contribuenti che rientrano nel regime dei c.d. minimi/forfettari e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argomento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25, D.L. n. 78/2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti (ris. min. 5 luglio 2013, n. 47/E).

Spese sostenute mediante finanziamento	Nel caso in cui il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo può fruire della detrazione per gli interventi. Ciò a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato). In questo modo si consente di operare la ritenuta dell'8% e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico (Nota Direzione regionale del Piemonte, 17 aprile 2009, prot. 2009/24882).
Immobile del coniuge incapiente	• Il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell'immobile, può portare in detrazione della propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario, tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi; • sul documento rilasciato dall'amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese, in questione, il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese.
Condomini senza amministratore	• I condomini che, non avendone l'obbligo, non hanno nominato un amministratore, e non possiedono un codice fiscale, possono beneficiare della detrazione in esame. Infatti, l'Agenzia delle Entrate con la circ. min. 2 marzo 2016, n. 3/E ha chiarito che in tale ipotesi: ○ il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d'acconto da parte di banche o Posta); ○ in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un'autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.